



COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA

SINDACO

N. 49 del Reg. Generale

in data 20/05/2020

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE- APERTURA COMPLETA MERCATI SETTIMANALI-
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.



La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e firmata digitalmente dal Responsabile.

Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.



IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 3;

Rilevato che dal 4 maggio 2020 è stata avviata una fase di progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali sospese e che allo scopo lo svolgimento delle attività medesime in sicurezza, il Presidente della Regione Toscana ha pubblicato l'ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020, con la quale ha disposto, per i mercati all'aperto, il rispetto della distanza interpersonale di 1,8 mt. Ed il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Considerato che con successiva ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020, il Presidente della Regione Toscana ha ritenuto, per i mercati all'aperto, di ricondurre il rispetto di una distanza interpersonale da 1 metro e preferibilmente di 1,8 mt. ed il posizionamento presso i banchi di dispenser di gel per la sanificazione delle mani e/o di guanti monouso;

Atteso che nel Comune di Barga vengono effettuati n. 2 mercati settimanali e specificatamente il venerdì nella Fraz. Di Fornaci di Barga con n. 54 operatori ed il sabato nel Capoluogo con attuali n.14 operatori e che allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza necessita ampliare provvisoriamente e comunque sino al termine dell'emergenza epidemiologica COVID-19 l'area dei suddetti mercati al fine di consentire il rispetto del distanziamento dei banchi;

Visto il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, che all'articolo 1, comma 14, dispone: "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o le linee guida adottate a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16*";

Considerato che dal 18 maggio 2020 può essere consentito lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì nella Fraz. Di Fornaci di Barga e del mercato settimanale del sabato nel Capoluogo nella sua configurazione completa dei settori non alimentare, alimentare e piante e fiori con 54 posteggi nella Fraz. Di Fornaci di Barga e attuali 14 posteggi nel Capoluogo;

Accertato dalle planimetrie allegate che per il mantenimento delle distanze necessita di traslare o spostare i banchi del mercato di Fornaci di Barga, occupando l'intera Piazza Don Minzoni e Via Mozza (dall'intersezione di Via Medi a ingresso della Piazza Don Minzoni);

Rilevata la necessità di sospendere, a motivo della configurazione del mercato attuale la "spunta" giornaliera, per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti e per escludere la partecipazione ai mercati di esercenti non a conoscenza delle regole tecniche di sicurezza anticontagio previste ed al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio si rileva altresì la necessità di autorizzare l'attività di vendita di abiti usati che siano stati sanificati, che l'esposizione delle merci siano effettuate esclusivamente sul banco di vendita;

Richiamato l'articolo 1, comma 9, del D.L. 33/2020, a mente del quale; "*Il Sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di un metro*";

Richiamata l'ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del presidente della Giunta regionale Toscana con la quale dispone che: "*l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi i mercati coperti e all'aperto, mercati su strada, posteggi isolati fuori mercato, fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, attività su area pubblica in forma itinerante, mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale*";

VISTI

- L'Art. 50 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, T.U. del Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- Il D.P.C.M. del 01 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. del 08 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. del 09 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. del 11 marzo 2020;

- Il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- Il D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- Il D.L. 33 del 16 maggio 2020;
- L'Ordinanza del Presidente Regione Toscana n. 57 del 17 maggio 2020;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, che a partire dal 22.05.2020 e fino al termine dell'emergenza COVID-19 i mercati di Fornaci di Barga (venerdì) e di Barga (sabato) si svolgano nelle aree di mercato contingentate e con accessi ordinati con posizionamento dei banchi come da planimetria agli atti dell' Area P.M. comunicata in loco agli operatori presenti e nel rispetto delle norme anticontagio;

ORDINA

Altresì, che per le ragioni anzidette, sia sospesa l'attività di spunta giornaliera, sia autorizzata l'attività di vendita di abiti usati che siano stati sanificati, che l'esposizione delle merci siano effettuate esclusivamente sul banco di vendita;

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Il Comando di Polizia Municipale di Barga è incaricato della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio potranno essere introdotte misure derogatorie ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte in premessa citate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni, ricorso al Prefetto della Provincia di Lucca, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

F.to Campani Caterina

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.